

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1968

Sanzioni relative alla tutela del patrimonio archivistico nazionale

I.

PARTE GENERALE

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge del 17 dicembre 1962, n. 1863 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1963, n. 30), il Parlamento delegò il Governo ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria, per integrare, modificare e coordinare le disposizioni vigenti sull'ordinamento e sul personale degli archivi di Stato.

Le norme videro la luce con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Non fu possibile però includere in esse le sanzioni, che già la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, prevedeva per la violazione degli obblighi posti a tutela del patrimonio archivistico, non essendo stata la materia espressamente indicata nella legge di delega n. 1863 del 1962.

Nell'attuale disegno di legge si provvede pertanto a integrare le norme già emanate con le opportune sanzioni.

Le esigenze cui esso si uniforma sono le seguenti:

1) evitare da una parte norme « cieche », cioè norme nelle quali, stabilite le diverse sanzioni, si faccia un puro e semplice rinvio, per il contenuto degli obblighi o dei divieti oggetto delle sanzioni stesse, alla legge delegata.

Ciò avrebbe potuto far nascere incertezze e difficoltà interpretative non lievi nell'applicazione della legge;

2) stabilire d'altra parte volta a volta le necessarie corrispondenze tra la norma penale e la corrispondente norma di carattere amministrativo, evitando il più possibile locuzioni difformi e provvedendo comunque a puntuali e continui richiami;

3) far corrispondere ad ogni articolo una particolare figura di reato onde eso-

nerare il giudice dal compito di enuclearla dal contesto della legge archivistica e dalla generica norma che commina la sanzione: difficoltà questa che era presente anche nella legge del 1939;

4) tenere ferma la distinzione, che è alla base della nuova legge, tra archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico e archivi e documenti che non siano stati riconosciuti tali, comminando — a differenza della vecchia legge — diverse sanzioni per la trasgressione degli obblighi relativi agli uni e agli altri.

Nel termine « documento » si deve ovviamente ricomprendere qualsiasi testimonianza dell'attività di un ufficio pubblico o di un privato, quale che sia la materia alla quale sia affidata, ivi compresi quindi microfilm, nastri magnetici, e così via;

5) nella distinzione tra delitti e contravvenzioni ci si è attenuti al criterio invalso di far rientrare nei primi i fatti che apportano o minacciano un danno diretto e nei secondi i fatti che rendono semplicemente più difficile la vigilanza, creando condizioni sfavorevoli ad essa, ma non direttamente pregiudizievoli, neppure in caso di riuscita. Tale criterio sembra sia stato quello adottato anche nella vecchia legge;

6) le pene pecuniarie sono state congruamente aumentate nei confronti della vecchia legge tenendo conto della svalutazione della moneta e dei successivi provvedimenti di adeguamento.

II.

OSSERVAZIONI SUI SINGOLI ARTICOLI

Articolo 1. — Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, stabilisce che « I privati proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio, hanno l'obbligo, entro tre anni dall'entrata in vigore del

presente decreto e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della provincia ».

Contro gli eventuali trasgressori di detto obbligo, gli organi di vigilanza archivistica non possono, a tutt'oggi, procedere penalmente in quanto la norma è priva di sanzione giuridica.

In questo primo articolo si vuol raggiungere appunto lo scopo di dotare gli organi competenti dei mezzi necessari per reprimere penalmente la trasgressione dell'obbligo di denuncia.

È stato necessario formulare il presente articolo in modo da ripetere il contenuto del citato art. 37 del decreto Presidente della Repubblica n. 1409, riconfermando l'obbligo della denuncia e munendolo di sanzione.

Nel riaprire i termini entro i quali il privato proprietario, possessore o detentore di archivio deve darne notizia al Sovrintendente e al Prefetto della provincia si è preferito largheggiare per venire incontro ai privati, attendendo due anni prima di far valere i mezzi penali previsti.

Articolo 3. — L'articolo 38 (lettera *f*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, pone il divieto alla esportazione dei soli archivi o documenti dichiarati di notevole interesse storico, cosicchè deve ritenersi libera la esportazione degli archivi non dichiarati tali.

A tale principio, giusto in sè, si uniforma la disposizione della presente legge. Senonchè, in pratica, perchè esso possa trovare corretta applicazione, occorrerebbe che tutti gli archivi d'interesse storico esistenti nel territorio nazionale fossero stati effettivamente accertati ed esaminati dalle rispettive Sovrintendenze. Solo allora potrebbe dirsi che tutti gli archivi non dichiarati siano stati effettivamente considerati di interesse storico non rilevante; il che, fino ad oggi, è ben lontano dalla realtà.

Nel frattempo occorre impedire che il patrimonio archivistico nazionale possa essere

leso dalla fuga all'estero di archivi o di documenti singoli sfuggiti al controllo delle Sovrintendenze, non solo per difficoltà pratiche ma anche per motivi giuridici. Così per gli archivi che non sono stati denunciati per la mancata scadenza dei termini previsti dall'articolo 37 della legge archivistica.

Così pure per gli archivi o i singoli documenti di data posteriore « all'ultimo settantennio » per i quali, non essendovi l'obbligo della denuncia e dovendosi procedere all'accertamento d'ufficio, potrebbe tardare a lungo la dichiarazione di notevole interesse storico.

A maggior ragione ciò si rende necessario infine nel caso di pura e semplice trasgressione dell'obbligo della denuncia stessa (articolo 37 legge archivistica), trasgressione che costituisce già di per sé reato (articolo 1).

Nel primo comma dell'articolo si è esteso pertanto il divieto di esportazione — divieto che nella nuova legge è limitato agli archivi o singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico — a tutti gli archivi o documenti di interesse storico in possesso dei privati, anche non dichiarati.

Con tale disposizione gli agenti doganali, dei quali si richiede necessariamente la collaborazione, sono investiti del compito di porre il fermo ad ogni tentativo di invio oltre frontiera di documenti che, indipendentemente dalla loro condizione giuridica, rivestano interesse storico.

Spetterà poi alla competente Sovrintendenza archivistica una decisione nel merito. Essa dovrà preventivamente accertare se sia già intervenuta o meno formale dichiarazione di notevole interesse storico. Nel primo caso valuterà, sempre discrezionalmente, l'opportunità di concedere o meno la autorizzazione all'esportazione del materiale archivistico.

Nella seconda ipotesi potrà cogliere l'occasione per procedere, se sarà il caso, a quella formale dichiarazione di notevole interesse storico che per qualsiasi ragione non si era resa possibile prima stabilire quindi se concedere o meno il nulla osta alla

esportazione. L'eventuale divieto di invio all'estero dovrà essere in ogni caso preceduto dall'accertamento e dalla dichiarazione del loro notevole interesse storico. Viceversa, se il Sovrintendente non riterrà di dover porre il vincolo ai documenti esaminati, di non rilevante importanza, non potrà impedire, come si è detto, che il privato li esporti liberamente. La nuova legge archivistica pone limiti al privato solo quando le esigenze pubbliche siano preminenti, a salvaguardia cioè del patrimonio archivistico di cui si sia accertata l'importanza culturale.

S'intende che se, in occasione della esportazione, si scopre che il proprietario, possessore o detentore dei documenti, non aveva fatto la denuncia non perchè non era tenuto a termini della legge archivistica ma perchè aveva trasgredito all'obbligo di cui al citato articolo 37, il Sovrintendente, constatati gli estremi del reato, dovrà promuovere azione penale ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.

Quanto al reato di esportazione abusiva spetterà agli agenti doganali fornire quelle prove dalle quali si possa desumere che il privato, avendo tentato di sottrarsi all'obbligo dell'autorizzazione, aveva agito dolosamente, mostrando di essere al corrente sia del pregio del materiale stesso che della norma legale trasgredita.

A differenza di quanto stabilito dall'articolo 34 della vecchia legge, non si è voluto colpire con pene diverse il tentativo di eludere il divieto di esportazione dalla riuscita del tentativo stesso. Secondo la dottrina comunemente accettata infatti, mentre in tutti gli altri reati l'ipotesi del tentativo va configurata come reato distinto da quello consumato, nei reati relativi alle esportazioni illecite costituisce invece sempre il medesimo titolo di reato. A tale criterio si uniforma anche la legge 1° giugno 1939, numero 1089 (articolo 66) sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico.

Articolo 5. — Le pene stabilite si riferiscono al reato di omissione delle notizie che il privato, detentore di archivi o documenti di notevole interesse storico, deve dare alla

Sovrintendenza anche in caso di perdita, distruzione o trasferimento di essi (articolo 38, lettera *c*) o di passaggio di proprietà, possesso o detenzione (articolo 38, lettera *e*).

Mentre il primo obbligo discende da una nuova disposizione della legge vigente, il secondo esisteva invece già nella vecchia legge ed era anzi esteso agli archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico. La sua violazione era punita ai sensi dell'articolo 33 (primo comma). Si noti che i passaggi di proprietà non autorizzati, nella presente come nella vecchia legge, sono colpiti anche dalla disposizione che ne dichiara la nullità (articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409).

Articolo 6. — Lo scarto abusivo di atti di archivio è considerato, nell'opinione comune e nella legge, un titolo a sé di reato, distinto dal puro e semplice danneggiamento.

Come tale è di solito regolato dalla legge ed anche il vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 1409, cui si uniforma il presente articolo, considera come obbligo a sé quello di « non procedere a scarti senza osservare la procedura prescritta dall'articolo 42 » (articolo 38, lettera *h*).

Per quel che riguarda i privati, nella legge del 1939 (primo comma articolo 29 e secondo comma articolo 33) la « cessione » del materiale archivistico alle cartiere per essere destinato al macero, senza la prescritta autorizzazione, era il fatto determinante dell'ipotesi delittuosa.

• Parte della dottrina assimilava anzi lo scarto abusivo dei privati, per questo suo previsto passaggio di proprietà, alla trasgressione dell'obbligo di denuncia per trasferimento di archivi, confortata anche dal fatto che i due reati erano contemplati nello stesso articolo e colpiti dalla stessa pena.

Era evidente però che il caso contemplato non esauriva tutte le possibilità di scarto, mentre d'altra parte il legislatore sembra avvertisse la difficoltà pratica di individuare fatti sicuramente accertabili per colpire una operazione che il più delle volte si effettua nella sfera privata e in segreto.

La disposizione veniva per questo integrata dal secondo e dal quarto comma del-

l'articolo 34, che puniscono i reati di distruzione e dispersione di materiale archivistico (ed anche i corrispondenti « tentativi » di reato) mentre d'altra parte (articoli 30 e 36) veniva posto ai pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari l'obbligo di denunciare la presenza di scritture di carattere storico o politico tra gli oggetti di vendita (vedi ora articolo 2).

Nell'ipotesi del primo comma dell'articolo 29, perchè il reato del privato potesse dirsi consumato non si riteneva comunque necessario che il materiale fosse realmente distrutto, bastando che esso fosse ceduto per il macero o in qualsiasi modo allontanato dalla sede originaria per essere eliminato o avviato ad altra destinazione. Nelle altre ipotesi si giungeva invece a pretendere che esso fosse disperso o distrutto.

Senonchè un archivio può ricevere danno non solo dalla eliminazione o dalla dispersione delle carte, ma anche dalla semplice rottura del suo originario ordinamento, cosa che inevitabilmente si accompagna ad una incauta operazione di scarto.

Opportunamente perciò la nuova legge (articolo 42) fa intervenire fin dall'inizio il Sovrintendente come garante della delicata operazione.

Introducendo nella legge la parola « scarto », il legislatore ovviamente ha inteso uniformarsi al concetto di esso comunemente accettato nella dottrina — come equivalente cioè a quella di selezione degli atti — ed ha voluto recepirlo nel testo di legge. È a questo momento quindi, e non a quello successivo dell'allontanamento e della cessione degli atti già selezionati, che intende far risalire l'obbligo di chiedere l'autorizzazione e quindi il controllo del Sovrintendente.

Ciò si è voluto ribadire con l'espressione usata nell'articolo in esame, dove si è fatto notare, fra l'altro, che non è la materiale distruzione degli atti, come comunemente si crede, a perpetrare l'ipotesi del reato.

L'espressione usata comporta:

1) che non è il fatto pratico dello scarto a concretare il reato ma il fatto giuridico, cioè la irregolarità procedurale;

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) che il reato si consuma con la trasgressione dell'obbligo posto dall'articolo 42 (omissione, prima dell'inizio delle operazioni di scarto, della richiesta di autorizzazione);

3) che il danneggiamento (articolo 10) o meno dell'archivio non viene in considerazione nel reato di scarto abusivo e non è necessario a concretare l'ipotesi prevista. Ove vi sia stato danneggiamento si avrà invece concorso di reati. Con ciò è eliminata la confusione e l'incertezza concettuale cui davano luogo le molteplici disposizioni della vecchia legge.

La repressione dello scarto abusivo è più larga e sicura nella legge attuale, perchè più ampio è l'intervento pubblico e il controllo diretto del Sovrintendente.

Essa è però limitata agli archivi o documenti di notevole interesse storico.

Articolo 7. — Ci si è trovati qui davanti alla necessità di munire di sanzioni i nuovi obblighi, che la vecchia legge non prevedeva, posti al privato dall'articolo 38 (lettere *a*, *b*, *d* ed *i*) del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

I reati corrispondenti vengono a configurarsi come reati omissivi di un « fare », sul contenuto del quale, per la sua indeterminazione, non era possibile fondare una norma penale d'immediata applicazione. Indeterminato sarebbe rimasto anche, per mancanza di termini, il momento in cui il reato potesse dirsi consumato.

Appariva d'altra parte equo e conforme allo spirito della legge già in vigore lasciare alla valutazione discrezionale del competente Sovrintendente archivistico il decidere caso per caso sui tempi e sui modi dell'attuazione del provvedimento legislativo.

Sicchè, nel corso della sua attività di vigilanza, il Sovrintendente concreterà il contenuto di quegli obblighi che la legge prescrive in astratto al privato: dalla osservanza o meno dei suoi provvedimenti, nei termini prescritti, discenderà la violazione o meno del precetto.

La disposizione di questo articolo rappresenta pertanto un caso di norma penale in

bianco in quanto la sua applicabilità è condizionata dalla emanazione di un determinato atto dell'autorità amministrativa.

Ove l'omissione di uno degli obblighi già visti abbia causato un danno ai documenti, si applicherà, come si è già accennato, anche la disposizione dell'articolo 10.

Articolo 8. — Parallele alle norme dettate per gli archivi privati sono qui predisposte quelle che comminano sanzioni per i reati corrispondenti alla inosservanza degli obblighi d'ufficio stabiliti dagli articoli 30 e 31 della nuova legge.

La disposizione trova un precedente nella norma dell'articolo 32 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006.

Articolo 9. — Prima della legge attuale si riteneva che allo scarto di atti di un ufficio pubblico potesse essere applicata la norma di carattere generale, dell'articolo 351 del codice penale, che punisce la « violazione della pubblica custodia di cose », o l'altra che punisce il « danneggiamento » di cosa altrui (articolo 635) con le aggravanti del caso.

Per quanto riguardava gli amministratori e gli impiegati delle sole persone giuridiche pubbliche interveniva una norma specifica, che è quella dell'articolo 32 (secondo comma) della legge del 1939. Tale disposizione, variamente interpretata, muniva di sanzioni l'obbligo posto dall'articolo 20 della stessa legge che imponeva di non eliminare « gli atti iscritti nell'inventario della sezione storica » senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'interno.

Di fronte a tale legislazione frammentaria e incerta si è ritenuto opportuno stabilire con una norma specifica che lo scarto è punibile come tale — indipendentemente da altra più generica ipotesi di reato — ove non siano state osservate le normali regole procedurali.

La disposizione è parallela a quella stabilita per gli archivi privati e colpisce sia gli amministratori ed impiegati degli enti pubblici che gli impiegati degli uffici statali.

Articolo 10. — La vecchia legge puniva, con apposita norma, solo la « distruzione » o

la « dispersione » del materiale archivistico (articolo 34, secondo e quarto comma). Estendeva il reato anche agli archivi o ai singoli documenti non dichiarati di notevole interesse storico e dichiarava espressamente punibile — con evidente eccesso di zelo — anche i corrispettivi « tentativi » di reato per i quali stabiliva apposite pene.

Soggetto attivo dei due reati poteva essere tanto il proprietario dei documenti quanto un estraneo, « detentore » dei medesimi.

Dubbia rimaneva l'applicazione degli articoli 635 (danneggiamento) e 733 (danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale) del codice penale.

Nell'articolo proposto ci si è uniformati alla vecchia legge per quanto riguarda l'estensione a tutto il patrimonio archivistico delle sanzioni relative al danneggiamento, andando al di là — come nel caso già visto dell'esportazione — della salvaguardia dei soli archivi riconosciuti di notevole interesse storico.

La nuova disposizione ha inteso invece accettare la distinzione tra danneggiamento di cosa propria (limitato al patrimonio storico o artistico) e danneggiamento di cosa altrui stabilita dal codice penale nei suddetti articoli.

Per quanto riguarda quest'ultimo reato si è preferito, nel terzo comma dell'articolo, richiamare il citato articolo 635, avvalendosi dell'ampia tutela ch'esso può offrire anche per il patrimonio archivistico.

L'articolo 635, com'è noto, è applicabile con le aggravanti di cui al n. 3 dello stesso articolo e ai nn. 9 e 11 dell'articolo 61 codice penale, anche agli impiegati dello Stato e agli amministratori degli enti pubblici che abbiano recato danno alle carte dei propri uffici.

Per quanto riguarda invece gli archivi privati, occorre rimuovere la condizione della « querela della persona offesa » posta dal citato articolo alla perseguibilità del reato. Accanto all'interesse pubblico concernente la inviolabilità del patrimonio privato si profila infatti, nel caso di documenti storici, un altro interesse specifico dello Stato, che è

quello volto alla difesa del patrimonio archivistico nazionale.

Nel terzo comma dell'articolo in esame si è perciò disposto che si proceda d'ufficio, indipendentemente dall'intervento del privato danneggiato.

Quanto al reato di danneggiamento di archivi o documenti propri (primo e secondo comma) si è pensato invece ch'esso fosse meglio regolato da una norma specifica, parallela a quella stabilita dall'articolo 34 della legge del 1939, anziché dall'articolo 733 del codice penale. Nella relazione al progetto del futuro codice quest'ultima disposizione risulta — fra l'altro — soppressa, assieme alle altre norme che si riferiscono alla attività della pubblica amministrazione nel campo sociale, perchè « si è tenuto conto delle particolari caratteristiche che contraddistinguono la materia e che la inquadrano nel complesso della legislazione destinata a regolare in forma specifica questo ramo della pubblica attività ».

Si è estesa ad ogni forma di danneggiamento quella tutela che la vecchia legge limitava alla « distruzione » e alla « dispersione »; si esige però (primo comma) che da esso sia derivato nocumento al patrimonio archivistico nazionale e che dell'interesse storico sia stato al corrente il proprietario; condizioni, l'una e l'altra, che non sono richieste, per ovvie ragioni, quando gli archivi sono stati già dichiarati di notevole interesse storico (secondo comma).

L'articolo prevede anche pene di entità diversa a seconda che sia o meno intervenuta la notificazione di notevole interesse. Lascia invece alla normale disciplina la punizione del corrispondente « tentativo » di reato espressamente regolato dalla legge del 1939.

Si noti infine che il danneggiamento del materiale archivistico può essere dovuto a semplice omissione di riparazioni necessarie e doverose come quelle che, in particolare per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico, discendono dall'obbligo generico di « conservare » e dagli altri obblighi stabiliti dall'articolo 38 del decreto del Presiden-

te della Repubblica vigente, che trovano ora la loro sanzione (confrontare articolo 7).

Al reato di danneggiamento si aggiungerebbe quello previsto dall'articolo 11 ove vi sia stata violazione di un ordine particolare del Sovrintendente.

Articolo 11. — Mentre la vecchia legge archivistica non aveva alcuna norma che punisse la inosservanza come tale dei provvedimenti dell'Amministrazione archivistica, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico estendeva (articolo 70) agli ordini dati dal Ministero della pubblica istruzione in materia di belle arti (agli « ordini » soltanto e non ad ogni altro provvedimento) la norma dell'articolo 650 del codice penale.

Tale norma punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'autorità. Ma aggiunge « per ragione di giustizia e di sicurezza, o d'ordine pubblico o d'igiene ».

Non tutti i provvedimenti dell'autorità, ancorchè legalmente dati, erano quindi penalmente tutelati ma solo quelli tassativamente indicati e che rientrano nei compiti tradizionali, ben determinati e tipici, della attività amministrativa e giudiziaria.

Era quindi necessario estendere la sfera d'applicazione di detta norma munendo della sanzione, da essa prevista, anche i provvedimenti del Sovrintendente per la tutela del patrimonio archivistico. A ciò provvede l'articolo proposto in armonia con l'articolo 9 della Costituzione.

La norma è accolta, come nella legge citata sulle cose d'arte, limitatamente agli « ordini » dati dal Ministro per l'interno o dal Sovrintendente e si aggiunge alle altre disposizioni specifiche (in particolare all'articolo 7) che prevedono pene più gravi.

Sarà applicabile ogni qualvolta, per la violazione di una disposizione data a salvaguardia del patrimonio archivistico, non sia possibile ricorrere ad una delle sanzioni già viste; ma avendo carattere generico e sussidiario, non si applica quando il fatto in contestazione costituisce una ipotesi di reato specificamente preveduta (confrontare articolo 15 del Codice penale).

Articolo 12. — Tra le misure di sicurezza (primo comma) prevede la confisca facoltativa « delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ».

Tale misura può essere ordinata dal giudice nella sentenza di condanna, ove però essa sia espressamente prevista dalla legge che disciplina un determinato reato (il principio è ribadito dall'articolo 23 della Costituzione: « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge »).

In materia di cose d'arte la confisca è prevista dal già citato articolo 733 del codice penale ed era ammessa anche dalla legge archivistica del 1939 nei casi previsti dall'articolo 34.

A questi precedenti si uniforma anche la disposizione attuale che ha inteso però, più chiaramente della vecchia legge, distinguere tra confisca obbligatoria e confisca facoltativa.

La confisca di cui al primo comma è obbligatoria perchè si riferisce al reato di esportazione abusiva dove ci si è voluti uniformare alle leggi doganali. Queste infatti prevedono in ogni caso la confisca nel reato di contrabbando.

La confisca è invece facoltativa negli altri casi (secondo comma: danneggiamento e scarto abusivo) perchè come tale la prevede il codice penale sia nella disposizione generica dell'articolo 240 che in quella specifica dell'articolo 733.

La precisazione aggiunta nel terzo comma dell'articolo — e che mancava nell'articolo citato della vecchia legge — è volta ad eliminare eventuali dubbi che possono insorgere in base al silenzio della legge perchè, a rigore, in mancanza di espresse indicazioni, si dovrebbero applicare l'articolo 625 del codice di procedura penale e l'articolo 49 delle disposizioni di attuazione del detto codice, secondo le quali delle « cose artistiche, rare o antiche » deve essere data notizia al Ministero della giustizia che ne può ordinare la consegna al Museo criminale.

Articolo 13. — Si è qui ripetuta la disposizione dell'articolo 34 della legge archivistica del 1939 che, nel disciplinare i reati relativi all'esportazione e alla divisione del materiale archivistico senza la prescritta autorizzazione e di distruzione o dispersione di atti, aggiungeva alla multa « il pagamento di una indennità pari al valore delle scritture » (penultimo comma).

Detta indennità è prevista anche dalla legge sulla tutela delle cose d'interesse storico o artistico (articolo 64).

La sanzione è di natura civilistica e patrimoniale e non va confusa pertanto con la confisca di cui al precedente articolo che, fra l'altro, non è applicabile se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

È tenuto al pagamento dell'indennità anche l'amministratore di ente pubblico o l'impiegato dello Stato che abbia commesso gli stessi reati.

Articolo 14. — Spetterà alla dottrina definire la natura giuridica del deposito coattivo stabilito dall'articolo 43 dell'attuale legge sugli Archivi di Stato.

Nella legge del 1939 tale istituto aveva un carattere assai diverso, specie perchè, limitato ai casi in cui la conservazione di un archivio privato corresse pericolo, non aveva necessariamente relazione con la trasgressione di obblighi giuridici.

Poichè invece la disposizione attuale trova applicazione nel caso di inadempienza dei privati, poteva nascere il dubbio che il provvedimento dell'autorità amministrativa rendesse improponibile l'azione penale nei corrispondenti reati.

L'articolo in esame intende eliminare tale dubbio dichiarando espressamente che le disposizioni della legge penale si applicano indipendentemente dal disposto dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

Il presente disegno di legge, già presentato al Parlamento nella precedente legislatura ed approvato senza modifiche dalla Camera dei deputati, non ha potuto completare l'iter parlamentare prima dello scioglimento delle Camere.

Viene riproposto all'approvazione delle Assemblee legislative nel medesimo testo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Omessa denuncia di archivio privato)

Il privato proprietario, possessore o detentore, a qualunque titolo, di un archivio di cui facciano parte documenti di data anteriore all'ultimo settantennio che omette di darne notizia per iscritto al sovrintendente archivistico competente e al prefetto della provincia entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, in caso di successiva acquisizione, entro 90 giorni da essa, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000.

Art. 2.

(Omessa denuncia di documenti tra gli oggetti in vendita)

L'esercente il commercio di documenti o il titolare di casa di vendita che, contravvenendo all'obbligo posto dal terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, non comunica l'elenco dei documenti posti in vendita è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 300.000.

L'autorità amministrativa può disporre la sospensione dall'esercizio del commercio per un periodo non inferiore a sei mesi e, nei casi più gravi, la revoca dell'autorizzazione.

Alla pena di cui al primo comma soggiace il pubblico ufficiale preposto alle vendite mobiliari che contravviene all'obbligo posto dal quarto comma dello stesso articolo 37, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 3.

(Esportazione abusiva di documenti di interesse storico appartenenti ai privati).

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti

di interesse storico che intende esportarli dal territorio della Repubblica deve munirsi dell'autorizzazione della competente Sovrintendenza archivistica, che esercita le funzioni di ufficio di esportazione.

Non è tenuto a chiedere l'autorizzazione il privato che dell'archivio o dei documenti medesimi ha fatto comunque denuncia al sovrintendente archivistico competente quando ad essa non sia seguita, entro il termine di tre mesi, la dichiarazione di notevole interesse storico.

Chiunque esporta o tenta esportare il predetto archivio o i predetti documenti, ponendo in essere atti dolosamente preordinati allo scopo di sottrarsi all'obbligo di cui al primo comma, è punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Art. 4.

(Esportazione abusiva di documenti dichiarati di notevole interesse storico)

È punito con la multa da lire 100.000 a lire 1 milione il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che li esporta o tenta esportarli in tutto o in parte, contravvenendo al divieto posto dalla lettera f) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

La stessa pena si applica a chi viola il divieto di esportazione già pronunciato nei suoi confronti e a chi, autorizzato all'esportazione temporanea, non reintroduce nel territorio della Repubblica l'archivio o i singoli documenti entro il termine fissato dall'autorizzazione.

Art. 5.

(Omesse notifiche relative a documenti dichiarati di notevole interesse storico)

È punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli

documenti dichiarati di notevole interesse storico, che:

a) non comunica entro trenta giorni, come prescritto dalla lettera c) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la perdita, la distruzione o il trasferimento in altra sede dell'archivio o dei singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico;

b) trasferisce, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà, il possesso o la detenzione dell'archivio o dei singoli documenti medesimi omettendo di darne preventiva notizia, come disposto dalla lettera e) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica citato.

La stessa pena si applica a chi, acquistando l'archivio o i singoli documenti a titolo di eredità o di legato, omette di darne notizia, entro 90 giorni dall'evento. Tale pena si applica anche al notaio che ha ricevuto l'atto di tradizione di detti beni, qualora ometta di darne notizia.

Art. 6.

(Smembramento o scarto abusivo di archivi o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico)

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico che, contravvenendo ai divieti stabiliti dalle lettere g) ed h) dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ha smembrato l'archivio o ha dato inizio ad operazioni di scarto senza la osservanza della procedura prescritta è punito, ancorchè non vi sia stata materiale distruzione di documenti, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 7.

(Inosservanza degli obblighi stabiliti per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione di documenti dichiarati di notevole interesse storico)

Il privato proprietario, possessore o detentore di archivio o di singoli documenti

dichiarati di notevole interesse storico che, formalmente richiamato dal competente sovrintendente archivistico ad adempiere entro un termine determinato gli obblighi posti dall'articolo 38, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione dei documenti, non vi provvede in tutto o in parte entro detto termine è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 8.

(Inosservanza degli obblighi stabiliti per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione degli archivi degli enti pubblici)

L'amministratore di ente pubblico che, formalmente richiamato dal competente sovrintendente archivistico ad adempiere entro un termine determinato gli obblighi posti dagli articoli 30, lettere *a)*, *c)*, e *d)*, e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, per la conservazione, l'ordinamento e la consultazione dei documenti di archivio, non vi provvede in tutto o in parte entro detto termine è punito con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.

Art. 9.

(Scarto abusivo di documenti di uffici pubblici)

L'impiegato di ufficio dello Stato che ha dato inizio ad operazioni di scarto senza la osservanza delle norme stabilite dagli articoli 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è punito, ancorchè non vi sia stata materiale distruzione di documenti, con la multa da lire 30.000 a lire 300.000.

La stessa pena si applica all'amministratore ed all'impiegato di ente pubblico che, contravvenendo al divieto stabilito dall'articolo 30, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica citato, ha dato inizio ad operazioni di scarto senza l'osservanza della procedura prescritta, ancorchè non vi sia stata materiale distruzione di documenti.

Art. 10.

(Danneggiamento al patrimonio archivistico nazionale)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili un archivio o singoli documenti propri, di cui gli sia noto l'interesse storico, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archivistico nazionale, con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Qualora l'archivio o i singoli documenti siano stati dichiarati di notevole interesse storico è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1 milione.

Nel reato di danneggiamento previsto dall'articolo 635 del codice penale si procede di ufficio quando si tratta di archivi e di singoli documenti del cui interesse storico il colpevole era a conoscenza.

Art. 11.

(Inosservanza degli ordini dell'Autorità per la tutela del patrimonio archivistico)

Indipendentemente dalle ipotesi di reato previste dai precedenti articoli l'inosservanza di un ordine legalmente dato dal competente sovrintendente archivistico o dal Ministero dell'interno in merito alla conservazione, all'ordinamento e alla consultazione del patrimonio archivistico è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la ammenda fino a lire 100.000.

Art. 12.

(Confisca)

Nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge è ordinata la confisca prevista dall'articolo 240 del codice penale.

La confisca può essere ordinata anche nel caso di condanna per i reati di cui agli articoli 6 e 10.

Il materiale confiscato è rimesso agli archivi di Stato.

Art. 13.

(Indennità)

Se per effetto della violazione degli articoli 3, 4 e 10 della presente legge, l'archivio o i singoli documenti risultano esportati o sono comunque irrecuperabili o distrutti o danneggiati in tutto o in parte, dal colpevole, salva l'applicazione delle sanzioni stabilite negli stessi articoli, è dovuta allo Stato una indennità pari al valore delle scritture o del danno da esse sofferto, quando dal fatto non derivi l'obbligo del risarcimento del danno a favore di privati.

Art. 14.

(Applicabilità delle norme penali indipendentemente dal deposito coattivo)

Le disposizioni della presente legge si applicano indipendentemente dal disposto dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.